

CONVEGNI

FERRANDO MANTOVANI

Sulle «luci» e sulle «ombre» della Giustizia

Prima di soffermarmi sui problemi della giustizia penale, desidero esprimere il più vivo e sentito ringraziamento, perché, quando decisi, su sollecitazione di amici e colleghi, di dare alle stampe questo mio prodotto senile sulla stupidologia, giacente da anni in un cassetto, non avrei mai immaginato che esso potesse essere oggetto di presentazione, in anteprima, all'interno di una prestigiosa Sede universitaria, della Sapienza, nell'ambito di un Master in Scienze forensi e sul vitale tema della giustizia penale. Con la partecipazione di un tiaso di illustri Studiosi ed Operatori delle Scienze criminalistiche. E alla presenza di un così numeroso e qualificato pubblico. Un privilegio, che debbo innanzitutto alla generosità dell'Illustre Prof. Alfredo Gaito e all'Illustre Avv. Natale Fusaro, ai quali va il mio grazie: di tutto cuore.

Poiché i problemi dell'efficienza e dell'effettività, che affliggono la giustizia penale sono stati trattati, magistralmente, in base alle loro specifiche competenze dall'Illustre Coordinatore e dagli Illustri Relatori dal punto di vista tecnico-giuridico, io ho optato per una trattazione più modesta di tale giustizia. Ossia dal punto di vista del costume, di certe prassi, e, quindi, della deontologia giudiziaria. Cercando di immedesimarmi nel negletto cittadino, l'utente potenziale o reale della giustizia. E ben conscio, costui, che la giustizia non sempre bussa alla sola porta del vicino. E di cogliere, con gli occhi del cittadino medesimo, le «luci» (doverose) e le «ombre» (auspicabilmente da eliminare) dell'amministrazione della Giustizia¹.

A) Circa le «luci», anche al comune cittadino sono ben noti tre incontestabili dati: 1) che una «giustizia giusta» è connotazione di ogni società democratica e civile, cui competono un rango e una tutela non minori dei primari servizi pubblici, che assistono il diritto alla vita, alla salute e all'istruzione; 2) che la giustizia ha il merito di rendere, a noi tutti, la vita quotidiana più serena e più tranquilla. E, quindi, di migliorare la qualità della stessa; 3) che tale pubblico servizio viene talora prestato – e non va mai dimenticato – a rischio o al prezzo della vita degli operatori di giustizia o del vivere una libertà limitata sotto la

¹ Per una più ampia trattazione dei suddetti argomenti, ci permettiamo rinviare ai nostri studi: *Luci ed ombre della giustizia (agli occhi del comune cittadino)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1545; «*Eteroriforma*» ed «*autoriforma*» della giustizia, in *Iustitia*, 2014, 233; *Stupidi si nasce o si diventa?* *Compendio di stupidologia*, Pisa, 2015, 299.

protezione di scorte. Per difendere le istituzioni democratiche e noi cittadini dalla più pericolosa criminalità organizzata: della «droga ideologica» del terrorismo e del «contrordinamento criminale» della mafia².

Circa le «ombre», la denuncia di eventuali anomalie e deviazioni ha e deve avere la finalità non distruttiva, di delegittimazione e di preconcepita ostilità. Ma correttiva, per il recupero del necessario prestigio dell'istituzione e della fiducia di quel popolo, assai sfiduciato, nel cui nome la giustizia è amministrata.

E ciò per la fondamentale ragione che più devastanti di «eterodelegittimazioni», di provenienza esterna, sono le «autodelegittimazioni», di provenienza interna, dovute a comportamenti censurabili di certe frange della magistratura.

Sicché il problema, oggi, della nostra giustizia non è soltanto di eteroriforma dall'esterno, avente per oggetto anomalie e deviazioni, eliminabili o controllabili soltanto con adeguate riforme legislative. Ma anche di autoriforma dall'interno, avente per oggetto anomalie e deviazioni ben più tenaci, poiché concernono il costume, la prassi, la deontologia giudiziaria. E rimovibili innanzitutto con una inversione culturale autocorrettiva. Che presuppone un autocritico esame di coscienza da parte delle frange direttamente responsabili delle suddette anomalie e deviazioni, ma anche da parte di quella maggioranza e delle relative associazioni, indirettamente responsabili, perché silenti o conniventi.

E con la chiara consapevolezza che tra «eteroriforma» e «autoriforma» esiste un rapporto di proporzione inversa, nel senso che quanto più incisiva ed esauriente sarà l'autoriforma correttiva, tanto meno necessaria ed incisiva sarà l'eteroriforma. E che, invece, tanto più necessaria ed incisiva sarà l'eteroriforma, quanto più debole o inesistente sarà l'autoriforma, se arroccata in una difesa di casta: di privilegi e soprattutto di poteri incontrollati. Non escluso irrigidimenti della responsabilità civile (pur se col rischio di una «giustizia difensiva», come è già avvenuto con la medicina difensiva).

In breve: anche la magistratura, come ogni istituzione, avrà il futuro che saprà meritarsi, condizionato anche dalle sue capacità di autocorreggere le proprie ombre.

B) E passando all'analisi delle ombre, non contribuisce al prestigio della Magistratura, pertanto da eteroriformare legislativamente, il triplice sistema (non estraneo a certi comportamenti giudiziari anomali): 1) del reclutamento dei

² Sui requisiti ordinamentali (popolazione, territorio, governo), vedi il nostro studio: *Mafia: la criminalità più pericolosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 9.

magistrati, poiché non offre adeguate garanzie di idoneità professionale il mero superamento di prove scritte ed orali su specifici temi, potendo essere anche la persona più amorale, psicopatica, fanatica, intemperante e caratteriale la migliore conoscitrice degli argomenti d'esame; 2) della *carriera* per automatismi di scatti di età (conquista del populismo egualitario postsessantottesco). Per cui i magistrati, vinto il concorso, pervengono pressoché inarrestabilmente ai sommi gradi della magistratura. Coi relativi stipendi, quale che sia il livello e l'impegno professionali. E non di rado, alla vigilia della pensione vengono conferite, specie a titolo di buona uscita, le più alte cariche dirigenziali (di Presidenti e di Procuratori generali delle Corti). Senza più avere, innanzi a sé, i tempi organizzativi necessari. E con le demotivazioni di chi sta concludendo il proprio percorso professionale; 3) dei troppi poteri senza responsabilità, essendo la nostra magistratura la più potente, in modo assoluto, nel mondo occidentale. Onde la sentita esigenza di una responsabilizzazione. Di riformare la magistratura per garantire la giustizia. Anche se – occorre riconoscere – più facile è diagnosticare il male che individuare la terapia.

C) Una prima ombra: la «giustizia-spettacolo», alimentata dal protagonismo di certi magistrati, che, tentati da quello strumento diabolico della notorietà e della ricerca di fama e per certe umane propensioni a costituirsi un'immagine (magari sfruttabile politicamente), quotidianamente ci intrattengono, spalleggiati da scostumati media, con le presenze televisive, ai *talk show*. Con le loro pubbliche dichiarazioni e precisazioni, smentite e rettifiche, repliche e controrepliche, beghe ed azioni penali tra procure e tra uffici giudiziari. E con l'emergente fenomeno della magistratura impegnata nelle indagini sulla magistratura. Cose, tutte, non interessanti, ma preoccupanti il cittadino.

E dimentichi che il silenzio del magistrato dovrebbe essere interrotto solo con gli atti giudiziari motivati. E che l'indipendenza della magistratura è anche indipendenza dal tubo catodico e dalla rotativa. Per il loro silenzio, di certi magistrati nulla si sa, pur amministrando la giustizia bene o meglio dei magistrati teatranti. Onde l'urgenza di separare la giustizia dallo spettacolo, poiché il sistema giudiziario deve comprendere che nell'era della comunicazione rischia di rimanerne vittima.

D) Una seconda ombra: la «giustizia ideologizzata», se usata (o anche soltanto sospettata di venire usata) per finalità politiche o ideologiche. Come strumento per colpire soggetti di parte politica avversa o per favorire soggetti della propria parte politica o di lotta per il potere. Come in processi per teoremi spacciati per verità, in processi-inchiesta o alla caccia ai fantasmi di periodiche trame eversive e di associazioni segrete. Come pure per avventate iniziative giudiziarie, amplificate dal clamore mediatico, con assoluzioni postdecennali

di innocenti vittime, distrutte politicamente, professionalmente, economicamente, moralmente, fisicamente ed umanamente. E con l'elementare interrogativo, da parte del comune cittadino e, ancor prima, della vittima (anche se non ben conscia della complessità e delicatezza del problema), del perché dell'irresponsabilità del magistrato autore dei colpi sparati a salve (e, talora, con predisposizione alla recidiva reiterata): per abuso di potere, negligenza o incapacità. Come succede per il primario, che inietta la medicina sbagliata a bambini in cura. Mentre onestà vorrebbe la scelta tra toga e politica. Punte emergenti, anche queste, di quel sottostante «ideologismo ossessivo»: il male oscuro di questo nostro Paese.

Terribile categoria quella dei «soggetti ideologizzati», politici o mediatici, intellettuali o uomini comuni, docenti o magistrati, poiché – sul postulato manicheo che esiste una sola cultura, una sola etica, una sola democrazia, una sola fedeltà alla Costituzione, una sola onestà, una sola intelligenza (anche elettorale), una sola libertà, una sola informazione, una sola legalità, una sola verità, una sola giustizia: la loro, monopolizzando così tutte le umane virtù – si sentono legittimati ad usare i poteri, culturali, politici, mediatici, partitici, giudiziari, come clava contro l'inventato «nemico», quale che sia la vittima sacrificale e la sua appartenenza politica. E strategicamente collocatisi, certi magistrati ideologizzati, nelle aree nevralgiche della magistratura inquirente e della magistratura di sorveglianza, gestendo la prima l'azione penale e la seconda le chiavi del carcere.

E la «questione morale»? Ben venga, essendo la moralità un imperativo categorico per tutti e per bonificare settori corrotti della vita pubblica. Attenta però, anche la magistratura, a non scivolare, tentata da certe condivisioni o da certe avversioni politico-ideologiche, sulla scivolosa china della diffusa e praticata «doppia moralità». Ossia di una morale, contro gli avversari politici indagati o, comunque, per distruggere altrui reputazioni a mero scopo di vantaggio politico. E di un'altra morale, a favore dei propri appartenenti, intoccabili e verginali anche se indagati. E con la pretesa introduzione del principio dell'automatica esclusione dalla politica e dalle istituzioni di ogni indagato come tale, sancendo così il dominio della magistratura sulla politica (bastando uno «zelante pubblico ministero» di turno per fare cadere governi e svuotare i vertici dei partiti) e l'instaurazione del «governo dei magistrati». Mentre le dimissioni debbono costituire un'eventualità, circoscritta ai casi di emersione di fatti criminosi di particolare gravità ed attendibilità, tenuto conto dei troppi processi penali a soggetti politici, conclusisi con sentenza assolutoria, molto o troppo tardiva e con effetti irreparabili. E della pressoché certezza che le indagini di certi pubblici ministeri si concluderanno con un nulla di fatto, stante

i dati statistici della corposa serie di insuccessi delle loro iniziative giudiziarie. Dimissioni, quindi, non agitate come uno scalpo, solo se è coinvolto un avversario. Anche per non convertire sulla base di un comodo sospetto – come non di rado avviene – la «presunzione di non colpevolezza» in «presunzione di colpevolezza».

Di fronte, poi, ad un certo numero di magistrati, prestati alla politica come parlamentari, sindaci, ecc., esistono criteri per liberare il comune cittadino da ogni sospetto di un utilizzo politicizzato della giustizia e del protagonismo giudiziario come rampa di lancio per la carriera politica nell'ambito di forze partitiche da essi direttamente o indirettamente favorite o privilegiate? E per assicurarli che essi non usino la politica per fare carriera, ma esercitino soltanto il loro diritto costituzionalizzato di elettorato anche passivo, senza pregiudizio alcuno per la giustizia?

E) Una terza ombra: la «giustizia *ad personam*», essendo due fenomeni degenerativi del principio di uguaglianza giuridica, cardine di una «giustizia giusta»: a) sia le leggi o le proposte di legge, modellate anche su particolari situazioni di specifici indagati; b) sia i «processi penali *ad personam*», poiché per l'elementare principio di azione-reazione tali processi portano a neutralizzare, per così dire, il «diritto penale del nemico» col ricorso al «diritto penale dell'amico», di autodifesa.

F) Una quarta ombra: la «giustizia collusa coi media», che dà luogo a circuiti giudiziario-mediatici, pericolosi per i possibili reciproci condizionamenti: 1) perché silenzi e rivelazioni di notizie processuali ai media, pilotati ad intermittenza a seconda della loro funzionalità a colpire o preservare certi interessi in gioco o a favorire nella pubblica opinione colpevolismi o innocentismi, crea gravi discriminazioni nella tutela della reputazione e riservatezza degli indagati e nell'accertamento giudiziale della verità; 2) perché si creano blocchi informativi a favore dei media privilegiati, che in materia giudiziaria ne fanno sempre «un po' di più» di altri media, e che fanno del collateralismo giudiziario mediatico la propria linea editoriale. E una redditizia professione di giornalisti portavoce di certi interessi processuali; 3) perché dà luogo a quella prassi delle notificazioni giudiziarie a mezzo stampa e delle impunte violazioni del segreto processuale, nulla essendo più pubblico di tale segreto. Elevando così le edicole ad ausiliari di giustizia, i quotidiani a bacheche degli uffici giudiziari e i verbali di indagini a manifesti elettorali. Auspicabile, quanto mai, accanto alla separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, anche la separazione dei ruoli dei pubblici ministeri e dei giornalisti.

G) Una quinta ombra: la «giustizia spiona e guardona», dell'orgia delle intercettazioni telefoniche: 1) perché un tale accanimento intercettativo non trova

riscontro in alcun altro Paese, democratico e civile. Con elevatissimi sprechi di denaro sottratto ad un utilizzo per un migliore e più celere funzionamento della giustizia; 2) perché ai difensori delle intercettazioni senza limiti va ricordato che tra intercettazioni, irrinunciabili, per verificare una *notitia criminis* e intercettazioni a strascico, «a caccia di reati», sta la differenza tra lo Stato di diritto e lo Stato di polizia, con la «giustizia del sospetto»; 3) perché l'accanita pubblicizzazione, pilotata, dei contenuti delle intercettazioni attraverso i «soliti media» del collateralismo giudiziario-mediatico, si compiace nel rendere pubbliche conversazioni telefoniche riguardanti soggetti del tutto estranei ad una qualsiasi indagine giudiziaria, e, comunque, prive di una qualsiasi rilevanza processuale. Con la rovina di tanta gente; 4) perché con maliziosa selezione si pubblicano solo le intercettazioni orientate all'accusa e non quelle che scagionano; 5) perché basta una mezza frase pronunciata al telefono per far scattare inchieste, divulgazioni mediatiche ed anticipate condanne, a prescindere se a pronunciarle siano personaggi inattendibili, millantatori recidivi, elevati ad oracoli (anziché perseguirli come diffamatori, calunniatori, falsi testimoni); 6) perché le intercettazioni divulgate per denunciare i «vizi» privati di soggetti investiti di pubbliche funzioni, in assenza di reato o, comunque, estranee alla più ampia «sfera di illuminabilità» dell'*homo publicus*, tendono a trasformare la democrazia in un «totalitarismo etico». E, comunque, costituiscono uno smembramento del limite dell'interesse pubblico-sociale dell'informazione lecita ed una invasione illegittima dell'altrui sfera esclusivamente privata ed intima.

Contro le degenerazioni dei protagonismi giudiziari e delle fughe di notizie processuali segrete, un'azione di contrasto, adottata (es.: in Svizzera), può consistere nel sottoporre la doverosa informazione giudiziaria alla pubblica opinione, per un controllo sull'amministrazione della giustizia, ad un sistema impersonale e indiretto della comunicazione ai media, quale il comunicato scritto del capo dell'ufficio alle agenzie di informazione. Che tende: *a)* ad evitare la pubblicità personale e il protagonismo dei singoli magistrati, che conducono le indagini; *b)* a garantire la *par condicio* dei media, potendo ciascuno attingere la notizia dalle agenzie; *c)* ad impedire l'instaurarsi di certi circuiti giudiziario-mediatici e che diffusioni di notizie processuali siano determinate da motivazioni estranee all'obiettiva esigenza della informazione giudiziaria.

H) Una sesta ombra: la «giustizia lumaca». Piaga endemica: 1) di cui arcinoti sono i deleteri effetti: dalla perdita di efficacia deterrente della pena, senza più certezza e prontezza dell'applicazione, alla perdita di credibilità della giustizia rispetto ai cittadini onesti, alle vittime, ai titolari di diritti misconosciuti, agli imputati innocenti. Fino alla disincentivazione degli investimenti italiani e

stranieri (e la perdita di almeno un punto del PIL, a detta della Banca d'Italia); 2) che risale ormai a molti decenni fa, ma che resiste, imperterrita, a tutte le riforme legislative (sostituzione o modifiche dei codici e degli ordinamenti giudiziari, riduzione del numero dei membri di collegi giudicanti, revisione della geografia giudiziaria, introduzione dei riti alternativi e dei giudici di pace, depenalizzazioni, mediazione obbligatoria, Sezioni stralcio, dei giudici onorari, aggregati, ecc. ecc.); 3) che vive e prolifica in perfetta sincronia col più generale fenomeno dell'inefficienza e dei ritmi lenti e improduttivi dell'intero settore pubblico; 4) che è imputabile non ad un «avverso Fato» o a divinità invidiose, ma a «cause umane», molteplici e concorrenti. Compreso il dato che sulla lentezza della giustizia troppi ci marciano (magistrati ed ausiliari indolenti, oziosi e assenteisti, avvocati del *dum pendet, rendet*, delinquenti anelanti alla prescrizione, debitori morosi e defatiganti). E tutti coloro che sanno di aver torto e i disonesti. Con l'istituto della prescrizione, che svolge un ruolo da protagonista, un vero e proprio «agente patogeno». Con la provocata estinzione dal 2001 a tutt'oggi di oltre 2 milioni di processi penali). E sulle cause della lenta giustizia? Un impietoso, ma improbabile, esame di coscienza collettivo: del Parlamento, Governo, Università, Magistratura ed Avvocatura. E degli italici cittadini, per il primato di litigiosità rispetto agli altri Paesi.

Ma nel cittadino pure inevitabili interrogativi: 1) sul perché di tanta irrecuperabile lentezza, disponendo – almeno si dice – questo Paese di un numero di magistrati superiore a quello di altri Paesi dalla giustizia celere. E retribuiti – sempre si dice – ben di più di tutti i magistrati europei e statunitensi; 2) sul perché nella giustizia, come nell'Università e nella pubblica amministrazione, valga il principio del lavoro non come «dovere», ma come «volontariato»: di quei magistrati ed ausiliari di giustizia, nonché di docenti e di burocrati, che operano anche per quegli indisturbati colleghi, oziosi, semioziosi o affaccendati in tante altre faccende (editoriali, protagonistiche, politiche, ecc.); 3) sul perché, secondo certe dichiarazioni ministeriali, se veritiere, circa il lavoro giornaliero medio dei magistrati di sole ore quattro; 4) sul perché di periodi feriali dei magistrati superiori a quelli di qualsiasi altro lavoratore dipendente; della inesistenza di un preciso orario di ufficio o, comunque, di un minimo di ore di lavoro annuo; delle presenze quotidiane parziali o non quotidiane. E con conseguente incontrollabilità della utilizzazione dei tempi di assenza dall'ufficio pur sempre per il lavoro d'ufficio (sicuramente per non pochi magistrati) o per tutt'altre faccende extraufficio (magari per altri) o per il diritto di un meritato riposo dopo avere assolto al proprio dovere di lavoro quotidiano. Ed il cittadino, costretto a vivere nella storia della cronica lentezza della giusti-

zia e nei tempi della vita umana, e non nella attesa profetica dell'avvento di una giustizia celere e di troppi miracoli, si pone pure il quesito (provocatoriamente?) circa la non trascuranda ipotesi di un affidamento fiduciario, in appalto, della gestione della nostra giustizia a Paesi – ci sono – dalla giustizia rapida.

I) Una settima ombra: la «giustizia a due velocità», violatrice del principio di eguaglianza processuale. E il dubbio nel sospettoso cittadino che possa essere dovuta, specie nei confronti di indagati eccellenti: a) l'alta velocità, alle opposte ragioni di una rapida condanna o di una rapida assoluzione; b) la ridotta velocità, alle opposte ragioni degli insabbiamenti nei porti delle nebbie, o del mantenimento dell'indagato a rosolarsi sulla graticola giudiziaria penale, a tempo indeterminato. Coi disastrosi effetti per il malcapitato, se tardivamente assolto.

L) Una ottava ombra: la «giustizia ad orologeria», cioè delle iniziative giudiziarie, avviate o pubblicizzate, specie rispetto ad indagati eccellenti, alla vigilia di consultazioni elettorali, di avvenimenti politici nazionali o internazionali. E con condizionamenti degli esiti elettorali, quando non anche destabilizzanti del sistema politico; 2) oppure rinviate a dopo la conclusione dei suddetti eventi e, quindi, senza siffatti condizionamenti. E con l'insorgente dubbio, nel solito cittadino incorreggibilmente sospettoso, che certa «orologeria» giudiziaria, con certe cronometriche coincidenze, possa essere sempre casuale o dovuta alla doverosità dell'atto processuale o alla funzione di garanzia dello stesso. E non usata per deviare il corso della politica.

M) Una nona ombra: la «giustizia della carcerazione preventiva». La presa d'atto che l'abnormità della fuga dalla sanzione, per gli indulgenzialismi legislativi e giudiziari e la lentezza della giustizia, porta il sistema, per quel minimo di sopravvivenza del bisogno umano di giustizia, ad autocorreggersi attraverso l'altra abnormità della carcerazione preventiva, come pena ad esecuzione anticipata ed esemplare (e spesso l'unica espiata), in contrasto col principio di non colpevolezza (o con altri principi, se tale carcerazione viene usata per altri meno nobili scopi). E dell'uso del processo penale come strumento non di accertamento dei reati e relativi autori, ma di autonomo e diretto controllo sociale. Svuotato il diritto penale, resta soltanto il processo. Ma col dramma devastante degli autentici innocenti, perché il carcere preventivo porta in cella soggetti, la metà dei quali viene assolta (anche se in certi casi si esce assolti, ma non puliti).

Con una perversa spirale, perché la carcerazione preventiva porta al sovraffollamento e alla tensione carceraria (con quasi il 50% di detenuti in attesa di giudizio). Ai quali si cerca di rimediare con clemenzialismi, che, accentuando

la fuga dalla sanzione, portano ad un'ulteriore amplificazione dell'uso abnorme della carcerazione preventiva. In una spirale senza fine, che, come il mitico Saturno, si autoalimenta e si autodivora, perché abnormità e patologie giuridiche generano altre abnormità e patologie. E la politica criminale, da pacata politica della ragione, trasformata in un'agitatoria politica espedienziale della sopravvivenza, ormai a giorni. E con la confusione dell'«agire» con l'«agitarsi».

N) Una decima ombra: la «giustizia giuscreativa», mimetizzata sotto l'eufemismo della «giurisprudenza evolutiva» e della «interpretazione costituzionalizzata», per adeguare il diritto ai cambiamenti storici e ai principi costituzionali. Ma consistente non più nei doverosi atti di giurisdizione (del *ius dicere*), cioè di applicazione della legge, ma in autentici atti di sovranità (del *ius facere*), cioè di creazione del diritto, facendo dire alla legge ciò che la legge non dice. Secondo i soggettivismi ideologici e personologici del singolo giudice. Con stravolgimento del principio della divisione dei poteri e del principio di legalità. Per la duplice ragione: 1) che è il legislatore parlamentare, l'unico organo costituzionale investito del potere di adeguare la legislazione al «nuovo che avanza» (se meritevole di considerazione giuridica); 2) che compito del magistrato, non meno essenziale, è di applicare, con saggezza, le leggi interpretate, sì, secondo i principi della Costituzione. Nei limiti però in cui gli è consentito dal testo di legge. O, altrimenti, di rimettere al giudizio della Corte costituzionale le ritenute incompatibilità della legge con la Carta costituzionale.

O) Una undicesima ombra: la «giustizia indulgenziale», prodotto di sintesi: 1) sul piano scientifico-culturale, di certi garantismi unilaterali (quando non anche di certe inimicizie verso il diritto penale), proclamati all'interno delle scienze criminalistiche e della didattica universitaria, non sempre memori che «valore umano» è non soltanto il «reo», ma anche e non meno la negletta «vittima»; 2) sul piano legislativo, di certi *clemenzialismi* criminogeni (amnistie, indulti, condoni, sanatorie, liberazioni condizionate, pentitismi premiati, snaturamenti delle sospensioni condizionali, delle pene detentive e sostitutive, nonché dei riti alternativi, con sensibili riduzioni di pena). Il tutto finalizzato alla decongestione della giustizia e del carcere, ma che altera la stessa identità del diritto penale nella sua funzione generalpreventiva e specialpreventiva, vanificando l'essenziale rapporto di proporzione tra colpevolezza e pena. E non di facile compatibilità con una seria politica riduzionistica del diritto penale, perché una cosa è la riduzione del diritto penale inflazionato e non necessario. E altra cosa è la disapplicazione indiscriminata anche del diritto penale necessario; 3) sul piano giudiziario, di certi *indulgenzialismi*, per la ten-

denza della conversione degli ampi spazi del «discrezionale giuridico»: *a*) in «obbligatorio», se favorevole al reo (automatismi delle attenuanti generiche, delle sospensioni condizionali, dei benefici di legge, della continuazione tra reati non continuati, delle pene tendenti ai minimi edittali, dei patteggiamenti, nonché delle liberazioni condizionali, semilibertà, liberazioni anticipate, licenze e permessi premio); *b*) in «vietato», se sfavorevole al reo (pene tendenti ai massimi edittali, aggravante della recidiva, misure di sicurezza ai soggetti imputabili pericolosi: col paradosso della dichiarata non accertabilità della pericolosità sociale del reo per l'applicazione di tali misure e l'affermata accertabilità della non pericolosità sociale del reo per l'applicazione di tutti i possibili benefici di legge).

E così, nell'universo della giustizia, non di rado si assiste ad una specie di «tela di Penelope», ove: *a*) la polizia, veramente brava, e la magistratura inquirente individuano reati e rei; *b*) la magistratura giudicante di prima istanza tende a punire i rei con pene tendenti al minimo edittale; *c*) la magistratura d'appello propende a diminuire ulteriormente la pena (sovente di immotivabili frazioni insignificanti, ma che servono al difensore per giustificare agli occhi del cliente quelle impugnative, che concorrono all'ulteriore congestione della giustizia); *d*) la magistratura di legittimità è, non di rado, costretta a prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato; *e*) e la magistratura di sorveglianza provvede, comunque, ad anticipare la messa in libertà dei pochi condannati in espiatione attraverso gli sconti di pena. Col duplice paradosso: *a*) che ad una «criminalità reale», corrisponde una «pena sempre più virtuale», poiché in concreto non applicata o, se applicata, non integralmente, perché scontata per la «politica degli sconti». Sicché in non pochi casi l'unica sanzione reale è la «pena pecuniaria», inflitta dalla parcella dell'avvocato, che ai presenti fini può, a buon diritto, vantarsi «ausiliario di giustizia»; *b*) che il reo, mostro da lapidare come autore del delitto, martire da beatificare come carcerato.

Indulgenzialismi criminogeni, che disattendono la primaria legge criminologica del rapporto di proporzione inversa tra condotta antisociale e validi sistemi di controllo innanzitutto socioculturale prima che penale. Lo Stato non può «abbaiare» senza «mordere». E la sanzione non è un *optional*, ma *condicio sine qua non* della credibilità della giustizia e, di riflesso, delle stesse istituzioni.

Perché ad ogni violazione della legge penale deve corrispondere una qualche limitazione dei diritti dell'autore: si tratti, a seconda dei reati e dei rei, di una pena detentiva, semidetentiva, non detentiva, interdittiva, pecuniaria, riparatoria, conciliativa fino ad una disapprovazione o ad un ammonimento orale. E

non la «frustrante improduttività» della giustizia, che è macchina, costosa, dalla produttività marginale, allorché viene meno al suo primario compito di applicare ai colpevoli, con un «processo giusto», «sanzioni giuste e reali». E se esistono soggetti ritenuti meritevoli di pene detentive per la gravità del reato e la pericolosità del reo e se le attuali strutture carcerarie sono anche umanamente inadeguate, il problema si risolve con la costruzione di nuovi e più umani istituti carcerari o il completamento di quelli mai completati. Non con la politica delle amnistie, indulti, condoni, sanatorie o prodotti simili. Perché sarebbe come pretendere di risolvere il problema delle carenze ospedaliere dichiarando con decreto-legge sani gli ammalati.

E un amaro frutto degli indulgenzialismi? I quattro regressivi fenomeni: 1) dell'omessa denuncia e querela, specie per la microcriminalità, per la convinta inutilità ai fini persecutori dei colpevoli e per la conseguente ritrosia a riceverle da parte delle autorità competenti; 2) dell'autodifesa privata, con la moltiplicazione delle polizie private, guardie del corpo, ronde, cittadini armati, abitazioni blindate, sistemi di allarme sonori e di videosorveglianza; 3) dell'autogiustizia privata *western* (linciaggio, consumato o tentato, degli stupratori, scippatori, pirati della strada colti in fallo, impallinamento a vista del rapinatore ed eccesso di autodifesa, che poi non è sempre eccesso); 4) dei delitti di reazione (vendette dirette e indirette, oblique e trasversali, faide). In breve: il ricorso a «il far da sé» in assenza dello Stato.

E per concludere, si chiede il solito cittadino: è mai possibile che ciò che è «normale» in tanti altri Paesi civili: quale una giustizia sollecita, una segretezza processuale rispettata, un uso più sobrio delle intercettazioni, una magistratura non politicizzata, ideologizzata, teatrante, unitamente ad una politica non rissosa e meno corrotta, ad un bipolarismo politico reale, ad un governo governante e non sempre in bilico, ad una libertà e non ad una licenza mediatica, ad un'assenza di mafia, nel nostro Paese diventi una «pretesa assurda»? E la magistratura vorrà e saprà, come si augura il Popolo, nel cui nome la giustizia è amministrata, autoriformarsi per autocorreggere le ombre? A garanzia di una giustizia giusta e a difesa del proprio prestigio, riconvertendo l'attuale sfiducia nella giustizia di tre persone su quattro nella fiducia di quattro persone su quattro? Perché, come sempre, riformare le istituzioni, con uomini immutati, nulla sostanzialmente cambia.

E per evitare una generale caduta in depressione, preme precisare che il suddetto non del tutto ottimistico quadro non ha alcun intento censorio, né intende indulgere alla non prediletta professione del catastrofismo. Ma tende soltanto a costituire – con il realismo costruttivo della impietosa presa di coscienza dei problemi nella loro effettiva entità e della coerente azione per

porvi rimedio – un sommesso monito per l'attivazione, in noi tutti, degli anti-corpi, perché si verifichi il suddetto miracolo.